

CIRCOLARE DEL LAVORO DEL 9 FEBBRAIO 2016

a cura di Massimo Pipino

- 1) INPS – Circolare n. 11 del 27 gennaio 2016: minimali e massimali per il calcolo delle contribuzioni il 2016
- 2) Agenzia delle Entrate: prime indicazioni in materia di Modello 730 precompilato e CU 2016 dopo la Legge di Stabilità 2016
- 3) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Nota pubblicata il 28 gennaio u.s.: DURC e benefici contributivi
- 4) INAIL – Nota n. 9038 del 21 dicembre 2015: procedure di autoliquidazione e nuove disposizioni valide per il 2016
- 5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 3 del 1° febbraio 2016: chiarimenti in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative alla luce di quanto disposto dal Jobs Act
- 6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016: istruzioni operative in materia di CIGS in deroga
- 7) Firmato, il 19 gennaio 2016, tra la Regione Valle D'Aosta, l'INPS e le Parti sociali, l'accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2016
- 8) INPS – Messaggio n. 549 del 3 febbraio 2016: esonero contributivo ed interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
- 9) INPS - Circolare del 29 gennaio 2016, n. 13: aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata, il massimale e minimale per l'anno 2016.
- 10) INPS: circolare n. 6/2016 – Importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici – anno 2016
- 11) Enti Pubblici non Economici: informazioni sull'assistenza sanitaria integrativa
- 12) INPS – Circolare n. 17/2016 – aliquote contributive per le aziende agricole per operai a T.D. e a T.I. – anno 2016
- 13) INPS: pubblicate le istruzioni per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia
- 14) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani all'estero
- 15) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuove quote per l'ingresso di lavoratori stagionali e autonomi e per le conversioni dei permessi di soggiorno
- 16) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Direttoriale n. 2 dell'8 gennaio 2016: aumento delle sanzioni per violazioni alla disciplina del collocamento dei centralinisti non vedenti
- 17) Commissione Nazionale per le Casse Edili – Comunicato 1° febbraio 2016: rinnovo con la società UNIPOL delle condizioni assicurative previste con la polizza DURC
- 18) A partire dal 1° febbraio 2016 deve essere erogato, con la busta paga di febbraio, l'elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima
- 19) Ministero dello Sviluppo Economico - Parere n. 169302/2015: nell'ambito dei requisiti di

idoneità professionale richiesti in capo al responsabile tecnico di una tintolavanderia sono stati forniti chiarimenti relativi al "periodo di inserimento richiesto presso imprese del settore"
20) INAIL - Scadenza nella giornata di sabato del termine per effettuare gli adempimenti amministrativi

21) INPS - Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016: aliquote, minimale e massimali per il calcolo della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alle speciali gestioni autonome degli artigiani e commercianti.

1) INPS – Circolare n. 11 del 27 gennaio 2016: minimali e massimali per il calcolo delle contribuzioni il 2016

Per l'anno 2016 il limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quello del 2015.

L'INPS ha comunicato che, pur essendo pari a – 0,1%, la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2015 e l'anno 2014 accertata dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera resta invariato per effetto delle disposizioni della legge di Stabilità 2016.

Minimali di retribuzione giornaliera

L'INPS fa presente che la Legge di Stabilità 2016 (all'articolo 1, comma 287) prevede che *“con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero”*.

Di conseguenza, anche se la variazione percentuale negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra l'anno 2015 e l'anno 2014, accertata dall'Istat sia pari a – 0,1%, la misura per l'anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015. I limiti di retribuzione giornaliera a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2016, nella misura stabilita per l'anno 2015, devono essere raggugliati a € 47,68 se di importo inferiore.

Valori per l'anno 2016

Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld: 501,89 euro

Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%) 47,68 euro

Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali

Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere è pari, per l'anno 2016, a € 26,49.

Minimale contributivo per lavoro subordinato a tempo parziale

Per i rapporti di lavoro a tempo parziale la retribuzione deve essere raggugliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 81/2015. Tale articolo, evidenzia l'INPS, riproponendo le previsioni contenute nell'abrogato articolo 9 del D.Lgs. n. 61/2000, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale. In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente: € 47,68 x 6 /40 = € 7,15

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni pubbliche), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente: € 47,68 x 5 /36 = € 6,62

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva

La prima fascia di retribuzione pensionabile è determinata per l'anno 2016 in € 46.123,00, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 3.843,58, da arrotondare a € 3.844,00.

Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile per i lavoratori iscritti successivamente al 31.12.1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, è pari, per l'anno 2016, a € 100.323,52, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 100.324,00. L'INPS comunica i valori contributivi e retributivi aggiornati anche per i lavoratori dello spettacolo e per i datori di lavoro iscritti alle gestioni pubbliche ex INPDAP.

2) Agenzia delle Entrate: prime indicazioni in materia di Modello 730 precompilato e CU 2016 dopo la Legge di Stabilità 2016

In occasione di un incontro con la stampa e gli operatori specializzati, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sulle novità fiscali che sono state emanate negli ultimi mesi, in particolare con la legge di Stabilità per il 2016. Tra l'altro, l'Agenzia ha chiarito che:

- non saranno puniti i lievi ritardi e gli errori non sostanziali non solo se si riferiscono al 2015, ma anche al 2016, se si tratta del primo anno dell'adempimento;
- è possibile inviare la Certificazione Unica entro il 31 luglio se non contiene dati utili alla dichiarazione dei redditi precompilata;
- è confermato l'obbligo di presentazione del Modello 770 in quanto la CU non lo sostituisce;
- il controllo sul Modello 730 da parte dell'Agenzia in caso di rimborso superiore a 4.000 euro potrà essere effettuato anche se non ci sono detrazioni per carichi di famiglia;
- i dati dei bonifici per ristrutturazione edilizia saranno inseriti nel foglio informativo allegato alla precompilata e non in quest'ultima;
- le spese sostenute per i familiari a carico verranno inserite in dichiarazione sulla base della percentuale dei carichi di famiglia risultante dalla CU.

Lievi ritardi e errori non sostanziali

La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una norma (articolo 3, comma 5-ter, D.Lgs. n. 175/2014) in base alla quale, per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata. A tale proposito, viene chiarito che:

- la norma si applica alle sanzioni relative alla comunicazione dei dati delle spese mediche, tasse universitarie, etc., dei dati degli interessi passivi per mutui, premi di assicurazione, etc. e delle certificazioni uniche;
- la norma si applica nel primo anno in cui è richiesta la trasmissione dei dati: ciò vuol dire che si applica con riferimento alle trasmissioni effettuate nell'anno di avvio della dichiarazione precompilata, per quelle effettuate nell'anno 2015 e relative all'anno 2014 (ad esempio, i dati delle certificazioni uniche e degli interessi passivi). Per quanto riguarda invece la trasmissione dei dati che sono richiesti successivamente al 2015 (ad esempio, i dati sanitari), la non applicazione delle sanzioni opera esclusivamente nel primo anno in cui è stato introdotto il relativo obbligo e non in relazione al primo anno in cui il medesimo obbligo scatta per il singolo contribuente interessato.

Da segnalare, infine che, viene rimarcato il fatto che non è possibile fruire della non punibilità se si

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

omette la trasmissione della comunicazione.

Certificazione Unica e Modello 770

Con riguardo ai rapporti tra la Certificazione Unica e il Modello 770, come già accaduto l'anno scorso, anche quest'anno viene concessa la facoltà, ai sostituti d'imposta che elaborano modelli CU contenenti dati non utili all'elaborazione del modello precompilata (in pratica, certificazioni uniche con solo redditi di lavoro autonomo) di tramettere i modelli CU entro la scadenza prevista per la presentazione del Modello 770 (quindi, salvo proroghe, entro il 31 luglio).

A proposito di quest'ultimo adempimento, anche se la Certificazione Unica 2016 si è arricchita di moltissimi dati che in passato andavano nel Modello 770, ciò non esime i sostituti d'imposta dal presentare comunque il Modello 770 nei termini descritti. Si tratta, dunque, di due distinti adempimenti, anche se tra loro strettamente connessi ma non alternativi.

Controlli sulle dichiarazioni precompilate

Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, l'Agenzia delle Entrate può effettuare dei controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, se si rilevano degli elementi di incoerenza oppure se il rimborso che emerge dalla dichiarazione supera 4.000 euro. Dunque, è sparita la vecchia disposizione secondo cui l'Agenzia delle Entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa era successiva alla scadenza di detti termini, effettuava controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Pertanto, da quest'anno, qualora dalla dichiarazione modificata dal contribuente, direttamente o tramite il sostituto d'imposta, emerga un rimborso di importo superiore a 4.000 euro il controllo preventivo può essere effettuato dall'Agenzia anche prescindendo dalla presenza di detrazioni per familiari a carico.

Inoltre, in merito agli "elementi di incoerenza" di cui parla la nuova norma, l'Agenzia anticipa che essi saranno determinati sulla base di alcuni indicatori collegati, ad esempio, alla tipologia e all'entità delle integrazioni effettuate dal contribuente o al maggior rimborso determinato rispetto alla dichiarazione proposta.

Spese inserite nella dichiarazione dei redditi precompilata

Alcuni chiarimenti interessano i nuovi dati che, da quest'anno, verranno trasmessi all'Agenzia delle Entrate, per fornire una dichiarazione precompilata quanto più completa possibile. Infatti, a partire da quest'anno sono trasmessi anche i dati relativi:

- alle spese sanitarie compresi i rimborsi di tali spese;
- alle tasse universitarie;
- alle spese funebri;
- ai bonifici per ristrutturazioni edilizie e spese di riqualificazione energetica degli edifici.

Con riferimento ai dati relativi ai rimborsi delle spese sanitarie ed ai contributi versati alle forme di previdenza complementare, nonché ai dati trasmessi dagli enti esterni, è previsto espressamente che l'Agenzia delle Entrate possa utilizzare i dati comunicati anche per finalità di controllo.

A tale proposito, se il contribuente riscontra, nella dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate, dati non corretti o incompleti, prima di procedere all'invio è tenuto a modificare la dichiarazione, direttamente on line oppure rivolgendosi al proprio sostituto d'imposta ovvero ad un CAF o professionista abilitato. Inoltre, viene chiarito che:

- i dati relativi ai bonifici effettuati per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica non saranno inseriti direttamente nella dichiarazione precompilata, ma saranno riportati solo nel foglio informativo allegato alla dichiarazione, in modo che il contribuente possa verificarli e, qualora sia in possesso dei requisiti per fruire delle detrazioni, possa riportarli

nella dichiarazione dei redditi;

- le spese sanitarie sostenute per familiari a carico di più contribuenti (ad esempio i figli) saranno sempre inserite nelle dichiarazioni precompilate dei genitori in proporzione alle percentuali di carico così come risultanti dalle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d'imposta con le Certificazioni Uniche trasmesse. Il contribuente sarà comunque tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall'Agenzia delle Entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a carico.

Correzione di errori

Un'ultima serie di chiarimenti riguardano le procedure per correggere eventuali errori presenti nella precompilata. In particolare:

- se il contribuente si accorge di un errore dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, può presentare un Modello 730 integrativo (entro il 25 ottobre) o un Modello UNICO correttivo nei termini o integrativo (con le modalità ed entro i termini consueti);
- se il contribuente si accorge di un errore nell'indicazione dei dati reddituali dopo aver accettato e inviato il 730 precompilato, trattandosi di una correzione che comporta un maggior debito o un minor credito, il contribuente può rimediare all'errore presentando un modello UNICO Persone fisiche correttivo nei termini o integrativo.

3) Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Nota pubblicata il 28 gennaio u.s.: DURC e benefici contributivi

Nel riepilogare le agevolazioni soggette a DURC in favore dei datori di lavoro, il Ministero del lavoro riprende in esame la questione riguardante la definizione di beneficio contributivo. Con la nota pubblicata lo scorso 28 gennaio, viene ribadita la stretta connessione della definizione di "beneficio" con quella di "deroga" ad un onere generalizzato. Il Dicastero del lavoro, inoltre, fornisce l'elenco aggiornato delle agevolazioni soggette alla condizione di regolarità contributiva da quelle che spettano a prescindere dal possesso del DURC. Il possesso della regolarità contributiva, unitamente agli altri obblighi di legge e al rispetto della parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, costituisce condizione necessaria per la fruizione di benefici normativi e contributivi.

Già a partire dal 1° gennaio 2008 il legislatore ha previsto che, per fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, i datori di lavoro devono essere in possesso della regolarità contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Inoltre, qualora l'Istituto previdenziale che rilascia il DURC è il medesimo chiamato a concedere al datore di lavoro la fruizione dei benefici contributivi, lo stesso Istituto procede direttamente alla verifica della sussistenza delle condizioni di regolarità, senza provvedere alla materiale emissione del Documento (c.d. DURC interno).

Il periodo di validità del DURC è stato definitivamente portato a 120 giorni anche con riferimento alla spettanza delle previsioni agevolative.

La procedura innovata in materia di richiesta e rilascio del DURC prevede che, in caso di irregolarità, sia effettuata una segnalazione nel cassetto previdenziale dell'azienda e una notifica a mezzo PEC al datore di lavoro e all'eventuale intermediario delegato recante:

- l'indicazione delle irregolarità riscontrate;
- l'invito a regolarizzare entro 15 giorni;
- l'avvertenza che, decorso inutilmente il termine indicato, verrà generato un DURC interno

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

negativo.

In caso di mancata regolarizzazione è precluso il godimento dei benefici contributivi a partire dal mese in cui si è generato il cd. “*semaforo rosso*” e finché permane la situazione di irregolarità. Se, invece, il datore di lavoro procede alla regolarizzazione nei termini indicati, si genera un DURC interno positivo sul nuovo mese considerato così consentendo il godimento dei benefici anche per i 120 giorni successivi. Rimangono, tuttavia, irrimediabilmente preclusi i benefici relativi al periodo per il quale si genera il DURC interno negativo.

Va tuttavia osservato che non tutti i benefici contributivi sono, peraltro, condizionati dalla regolarità contributiva.

Con la circolare n. 5 del 2008, il Ministero del Lavoro ha affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti: a parità di condizioni, alcuni datori di lavoro sono dunque ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri.

Si tratta dunque di una vera e propria deroga all’ordinario regime contributivo collegato alla costituzione e/o gestione di un determinato rapporto di lavoro, che si sostanzia in un abbattimento dell’aliquota ordinaria. Non può dunque essere qualificata come beneficio contributivo la regola vigente con riferimento ad un determinato settore o categoria di lavoratori, come ad esempio il regime contributivo previsto per il rapporto di apprendistato, le riduzioni che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.) o territori (zone montane, ecc.).

Il Ministero del lavoro, con la Nota n.1677 del 28/01/2016, ha provveduto ad aggiornare l’elenco delle agevolazioni che si ritengono subordinate al possesso del DURC.

Tabella riassuntiva dei benefici soggetti a DURC

Disoccupati di lunga durata (L. 407/90)
Lavoratori in mobilità (L. 223/91)
Sgravio totale apprendisti (L. 183/2011)
Lavoratori detenuti (l. 193/2000)
Lavoratori assunti in sostituzione (L. 53/2000)
Contratti di inserimento (D. Lgs. 276/2003)
Over 50 e donne (D. Lgs. 276/2003)
Lavoratori in CIG o mobilità (L. 80/2005 – L. 92/2012)
Lavoratori in CIGS o mobilità (L. n. 39/2004)
Assunzione di giovani under 30 (D.L. 76/2013)
Incentivo per assunzione Giovani Genitori (Circ. INPS n. 115/2011)
Lavoratori percettori di disoccupazione (L. n. 191/2009)
Lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (L. n. 33/2009)
Esonero contributivo triennale (L. 190/2014)
Esonero contributivo parziale biennale (L. 208/2015)
Giovani lavoratori agricoli (L. n. 116/2014)
Riduzioni di premio e oscillazioni del tasso riconosciute dall’INAIL
Sgravio contributivo erogazioni di secondo livello (L. 247/2007 e L.92/2012)
Under 30 e donne (Circ. INPS n. 122/2012)

Tabella riassuntiva dei benefici non soggetti a DURC

Regime contributivo apprendistato
Contribuzione agricola
Regime contributivo settore marittimo
Riduzione contributiva su particolari territori

4) INAIL – Nota n. 9038 del 21 dicembre 2015: procedure di autoliquidazione e nuove disposizioni valide per il 2016

In prossimità della scadenza del 16 febbraio 2016 relativa all'autoliquidazione dei premi INAIL 2015/2016, con il calcolo del premio di regolazione (saldo) dell'anno 2015 e della rata 2016, riepiloghiamo le riduzioni e gli sconti a beneficio dei datori di lavoro. Per l'accesso ad alcune di queste riduzioni devono essere effettuati degli adempimenti, mentre per altre è sufficiente l'esistenza di requisiti soggettivi, connessi al lavoratore assicurato o al datore di lavoro, oppure oggettivi legati ad un territorio o ad una condizione.

I molteplici interventi del legislatore in materia di riduzione dei premi assicurativi INAIL, hanno determinato l'esistenza di diverse modalità di calcolo.

A seconda delle previsioni normative, si possono raggruppare le riduzioni in tre macro categorie individuate, in base alle diverse modalità di determinazione, attraverso:

- la riduzione della base imponibile. Avviene mediante l'indicazione, nel campo "B" del modello 1031 telematico (o cartaceo per le ditte cessate nel corso dell'anno 2015), della somma delle quote esenti; ovvero delle quote di retribuzione per le quali non viene pagato il premio. I requisiti per l'ammissione al beneficio sono esclusivamente soggettivi poiché relativi al lavoratore ed alla norma in base alla quale è stato assunto (l. 407/90, contratto di inserimento etc). Qualora l'esonero del pagamento del premio riguardasse la totalità delle retribuzioni (esenzione al 100%), queste non devono essere inserite nel campo "B" ma nella sezione "*dettaglio retribuzioni esenti al 100%*" ed escluse da qualsiasi calcolo. Sia le quote esenti che retribuzioni con esenzione totale, devono essere individuate dagli appositi codici che identificano la norma escludente. Il codice è indispensabile per l'INAIL poiché consente l'individuazione del capitolo del bilancio dello stato dal quale deve ricevere il rimborso
- sconti legati alla retribuzione. Sono riduzioni che incidono sulla misura del premio operandone la decurtazione di quello totale. In pratica si calcola il premio totale che poi viene ridotto in base al premio corrispondente alle retribuzioni che ne beneficiano. Appartengono a questa tipologia di agevolazioni:
 - edilizia: la riduzione del 11,50% spetta i lavoratori dipendenti, e soci di cooperative ad essi parificati, per i quali viene applicato il contratto edilizia che prevede le 40 ore di lavoro settimanali (non si applica agli impiegati dell'edilizia, ai part-time ed ai soci di società). Il codice dello sconto è "1" e non si applica alla rata 2016
 - settore pesca. Spetta nella misura del 57,5% per l'anno 2015 e del 50,3% per l'anno 2016 e si applica ai datori di lavoro che esercitano la piccola pesca costiera e nelle acque interne. Il codice dello sconto da indicare insieme alle retribuzioni è "3"
 - inserimento lavoratori disabili. Il beneficio presuppone l'esistenza di una convenzione che non tutte le regioni hanno stipulato. La riduzione, nella misura del 100%, è applicabile solamente per la regolazione 2015 ed il codice da indicare insieme alle retribuzioni è "6"
 - sostegno maternità e paternità. È previsto per le imprese fino a 20 dipendenti che assumono

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

lavoratori in sostituzione di quelli assenti per maternità o paternità. La riduzione è pari al 50% ed il codice da indicare insieme alle retribuzioni è “7”

- riduzioni che agiscono direttamente sul premio. Sono riduzioni che si applicano direttamente sul premio calcolato. Le agevolazioni si applicano solamente se indicate nelle basi di calcolo dove sono specificate anche le percentuali:

- riduzione per le imprese artigiane. L’agevolazione si applica solamente per la regolazione 2015, sulla polizza dipendenti ed artigiani, ed è nella misura del “8,16%”. Il presupposto è l’indicazione dell’autocertificazione nella precedente dichiarazione delle retribuzioni e l’assenza di infortuni per gli anni 2013 e 2014

- riduzione per le cooperative che si trovano in zone montane o svantaggiate. Si applicano sia in rata che in regolazione nella misura del “75” nella prima fattispecie e del “68%” nella seconda. I codici che li identificano sono il “005” ed il “025”. La riduzione si applica anche per i soci che operano in zone montane o svantaggiate anche se le cooperative non si trovano in questi territori. Per accedere alla riduzione, sulla dichiarazione delle retribuzioni deve essere indicata la percentuale di prodotto (inferiore al 100%) sulla quale calcolare le agevolazioni e il codice “205” o “225”

- riduzione per le aziende che si trovano nel comune di Campione d’Italia. L’agevolazione è del 50%

- riduzione Legge 147/2013. La riduzione viene applicata alle aziende “virtuose” in relazione all’andamento infortunistico. La percentuale è del “15,38%” per l’anno 2015 e del “16,61%”. I parametri di riferimento sono:

- il tasso applicabile che deve essere uguale o minore al tasso medio

- l’Indice di Gravità Aziendale (IGA) che si applica alla polizza artigiani. La riduzione si applica quando l’IGA è uguale o minore dell’Indice di Gravità Medio (IGM)

Applicazione dell’addizionale amianto in presenza di sconti

L’addizionale amianto è una addizionale che alimenta un fondo destinato al risarcimento delle vittime dell’amianto. L’addizionale si applica solo sulla polizza dipendenti ed alle voci indicate sulle basi di calcolo. Per la regolazione 2015 e per la rata 2016 la percentuale è del “1,33%” e va calcolata sul premio al netto di tutte le agevolazioni e riduzioni spettanti. L’addizionale viene applicata anche all’eventuale sovrappremio silicosi ed asbestosi.

Da ultimo, sulla somma del premio, del sovrappremio silicosi/asbestosi ed addizionale amianto, viene applicata l’addizionale dell’1%.

5) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 3 del 1° febbraio 2016: chiarimenti in merito alle nuove collaborazioni coordinate e continuative alla luce di quanto disposto dal Jobs Act

Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 3 del 1° febbraio 2016, fornisce i primi chiarimenti interpretativi e le indicazioni operative al personale ispettivo sulle nuove collaborazioni coordinate e continuative disciplinate dal decreto legislativo n. 81/2015, attuativo del Jobs Act. Il Ministero, con l’occasione, comunica che nel corso del 2016, al fine di contrastare possibili comportamenti elusivi, avvierà specifiche campagne ispettive, in particolare, nel settore dei call-center.

Oggetto di chiarimento sono gli articoli 2 e 54 del Decreto Legislativo n. 81/2015, entrati in vigore il 1° gennaio 2016, che disciplinano rispettivamente le “collaborazioni organizzate dal committente” e la procedura di “stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto e di persone titolari di partita IVA”.

Collaborazioni e disciplina del rapporto di lavoro subordinato

L’articolo 2 prevede l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di

www.commercialistatelematico.com

E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione). Tali condizioni, che devono verificarsi congiuntamente, si considerano avverate - spiega il Ministero del lavoro - ogniqualvolta il collaboratore operi all'interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto:

- ad osservare determinati orari di lavoro
- a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente
- e sempre che le prestazioni risultino continuative ed esclusivamente personali.

Per "prestazioni di lavoro esclusivamente personali" si intendono le prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l'ausilio di altri soggetti. Le stesse, sottolinea il Ministero, devono essere inoltre "continuative", ossia ripetersi in un determinato area temporale al fine di conseguire una reale utilità e organizzate dal committente quantomeno con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro". Da gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. A tal proposito il Ministero chiarisce che, data la formulazione generica utilizzata dal Legislatore, si intende applicabile qualsivoglia istituto, legale o contrattuale (ad es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele avverso i licenziamenti illegittimi ecc.), normalmente applicabile in forza di un rapporto di lavoro subordinato.

Il Legislatore, sottolinea il Ministero, in tal modo ha inteso far derivare le medesime conseguenze legate ad una riqualificazione del rapporto, semplificando di fatto l'attività del personale ispettivo che in tali ipotesi potrà limitarsi ad accertare la sussistenza di una etero-organizzazione con l'irrogazione delle sanzioni in materia di collocamento (comunicazioni di assunzione e dichiarazione di assunzione).

Stabilizzazione dei collaboratori

In merito alla procedura di stabilizzazione il Ministero del lavoro ricorda che i datori di lavoro privati che procedano alla assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, o di soggetti titolari di partita IVA con cui abbiano intrattenuto rapporti di lavoro autonomo, godono di taluni effetti concernenti l'estinzione di illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. La procedura, che può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti, prevede due condizioni:

- che i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione in una delle sedi protette (articolo 2113, quarto comma, del Codice civile) o avanti alle Commissioni di certificazione;
- nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.

L'adesione alla procedura comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Se la stabilizzazione viene avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all'inizio dell'accertamento, non si potrà beneficiare della estinzione degli illeciti eventualmente accertati all'esito dell'ispezione.

Inoltre l'estinzione degli illeciti è preclusa con riferimento a quei rapporti di collaborazione trasformati in rapporti di lavoro subordinato, che vengano a cessare prima dei dodici mesi per volontà del datore di lavoro, fatte salve le ipotesi di giusta causa ovvero giustificato motivo soggettivo. Viceversa, qualora l'accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso (ad es. sia stata già presentata istanza di conciliazione ovvero non siano ancora trascorsi dodici mesi dall'assunzione dei lavoratori interessati), il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 54 del D.Lgs. n. 81/2015 potrà determinare l'estinzione degli eventuali illeciti accertati all'esito dell'ispezione.

6) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Circolare n. 4 del 2 febbraio 2016: istruzioni operative in materia di CIGS in deroga

Con la circolare n. 4 del 2 febbraio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce le indicazioni e i chiarimenti operativi in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

Soggetti beneficiari

Per l'annualità 2015, l'integrazione salariale in deroga può essere concessa o prorogata ai lavoratori subordinati che abbiano i seguenti requisiti:

- qualifica di operai o, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati,
- conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno dodici mesi alla data di inizio del periodo di intervento.

Destinatari dell'intervento sono anche gli apprendisti ma con modalità differenti a seconda che siano stati assunti con contratto professionalizzante o meno.

Contributo addizionale

È stata introdotta la nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale che trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga. In particolare, viene prevista una misura progressiva per il contributo addizionale, da calcolarsi sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate:

- pari al 9%, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino ad un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- pari al 12%, oltre al limite di 52 e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- del 15%, oltre al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

Modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni

Anche per la cassa integrazione in deroga il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori debbono essere effettuati, a pena decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

Termini di presentazione della domanda

Come stabilito dalla normativa l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda.

Trattamento di Fine Rapporto

Il Ministero chiarisce che non possono essere rimborsate dall'INPS le quote di T.F.R. maturate durante il periodo "ininterrotto" di sospensione dal lavoro seguito dalla risoluzione del rapporto di lavoro stesso. La corresponsione delle quote di TFR maturate durante il periodo di intervento di integrazione salariale in deroga resta a carico del datore di lavoro.

Infine il Ministero conclude informando che con la Legge di stabilità per l'anno 2016, è stato disposto un incremento, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

7) Firmato, il 19 gennaio 2016, tra la Regione Valle D'Aosta, l'INPS e le Parti sociali, l'accordo per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga nell'anno 2016

L'accordo, disciplinato ai sensi della legge di stabilità 2016 e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 83473 del 1° agosto 2014, si applica nei casi di sospensione dal lavoro o di prestazioni di lavoro a orario ridotto intervenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016. I trattamenti di CIG, concessi per periodi continuativi non inferiori a 15 giorni e della durata massima di 3 mesi nell'arco del 2016, implicano:

- il requisito dei dodici mesi di anzianità lavorativa alla data di inizio del periodo di CIG richiesto;
- l'esclusione delle imprese in cessazione, totale o parziale di attività;
- l'ammissione delle sole imprese di cui agli articoli 2082 e 2083 del Codice civile, nonché degli studi professionali, secondo quanto stabilito con Ordinanza del Consiglio di Stato dell'11 marzo 2015, in attesa della pronuncia del TAR del Lazio;
- il pieno utilizzo, prima del ricorso all'integrazione salariale, degli strumenti ordinari di flessibilità, inclusa la fruizione delle ferie residue;
- l'utilizzo prioritario, se effettivamente accessibili, degli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria nei casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro.

Le domande di concessione o proroga del trattamento di CIG in deroga, corredate del relativo verbale di esame congiunto, dovranno essere trasmesse all'Inps e al Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro, tramite PEC utilizzando il modello concordato tra l'ente previdenziale e il Dipartimento e reso disponibile sul sito istituzionale della Regione. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIG in deroga decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. Relativamente alla mobilità in deroga il trattamento verrà concesso ai lavoratori individuati dal Decreto suddetto, nel limite massimo di 4 mesi nell'arco del 2016.

8) INPS – Messaggio n. 549 del 3 febbraio 2016: esonero contributivo ed interPELLI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 459 del 3 febbraio 2016 con il quale provvede ad illustrare alle proprie strutture, gli interPELLI del Ministero del Lavoro sulla spettanza dell'esonero contributivo (previsto dal comma 118 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 190/2014), in ipotesi di assunzione effettuata dai Gruppi Parlamentari (n. 30/2015), di riqualificazione del rapporto di lavoro a seguito di accesso ispettivo (n. 2/2016) e di assunzione di lavoratore percettore del trattamento pensionistico (n. 4/2016).

Esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato – Gruppi parlamentari (interPELLO n. 30/2015)

Il Ministero ha chiarito che il beneficio contributivo può essere riconosciuto anche a favore dei gruppi parlamentari costituiti presso la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015.

Al riguardo, il Dicastero rileva che l'articolo 1, comma 118, della Legge 190/2014 (*“Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, e' riconosciuto,*

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge”), nel fare esplicito riferimento ai datori di lavoro privati, non sembra restringere la platea dei beneficiari ai soli datori di lavoro “*imprenditori*”; tale interpretazione letterale ed estensiva della disposizione normativa è stata confermata anche dall'INPS che, nella circolare n.17/2015, ha ritenuto il beneficio applicabile a tutti i datori di lavoro, anche non imprenditori.

Riqualficazione del rapporto di lavoro a seguito di accertamento ispettivo e fruizione degli sgravi contributivi di cui alla Legge n. 190/2014 (interpello n. 2/2016)

Nell'ipotesi in cui, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, e quello parasubordinato vengano riqualficati come rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il Ministero del Lavoro ha escluso la possibilità di usufruire, in relazione a tali lavoratori, dello sgravio contributivo ex articolo 1, comma 118 e seguenti della Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015). La decisione del Ministero si fonda su tre ordini di ragioni: innanzitutto, in applicazione dell'articolo 1, comma 1175, della Legge 296/2006 che subordina la fruizione dei benefici contributivi e normativi, tra l'altro, al rispetto degli altri obblighi di legge, è escluso che si possa accedere all'incentivo nell'ipotesi in cui non siano stati rispettati gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lavoro e di legislazione sociale (“*A decorrere dal 1o luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”). In secondo luogo, poiché la disposizione di legge, nell'intento di creare stabile occupazione, vuole sollecitare ed incentivare l'assunzione “*spontanea*” di personale, sarebbe contrario allo spirito della legge premiare una situazione che non ha tali caratteristiche essendo inoltre instaurata in violazione della legge. Infine, il Ministero richiama l'articolo 54 del D.Lgs. n. 81/2015, con il quale, nell'ipotesi di stabilizzazione di collaboratori o titolari di partita IVA, si prevede l'estinzione “*degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione*”. In tal caso il legislatore ha escluso la possibilità di avvantaggiarsi della estinzione degli illeciti qualora sia già “*iniziato*” un accertamento ispettivo; a maggior ragione, deve escludersi la possibilità di usufruire di un esonero contributivo dopo la definizione dell'accertamento che ha riqualficato il rapporto di lavoro.

Assunzione di lavoratore percettore del trattamento pensionistico (interpello n. 4/2016).

Con la risposta al terzo interpello, il Ministero comprende, tra i possibili destinatari dell'assunzione

agevolata ex Legge 190/2014, anche i percettori di un trattamento pensionistico, in quanto il disposto dell'articolo 1, comma 118, della citata legge non limita in alcun modo la platea dei lavoratori che possono essere assunti con lo sgravio in questione.

In assenza di una preclusione espressa, previo il rispetto di tutti i requisiti richiesti dalla legge, si deve, pertanto, ritenere possibile il riconoscimento del sopra citato beneficio anche nell'ipotesi di assunzione di titolari di trattamento pensionistico.

9) INPS - Circolare del 29 gennaio 2016, n. 13: aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata, il massimale e minimale per l'anno 2016.

Con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l'articolo 2, comma 57, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, ha disposto che l'aliquota contributiva e di computo è elevata, per il 2016, al 31%. Per lo stesso anno, l'articolo 1, comma 203, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha confermato per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata INPS e che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva al 27%. Quanto ai soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, l'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito, invece, al 24% l'aliquota per il 2016. L'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento dell'onere derivante dall'astensione agli iscritti, che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale obbligatoria o pensionati, della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia ed al congedo parentale, è pari allo 0,72%.

Liberi Professionisti	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72% (27,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24%
Collaboratori e figure assimilate	Aliquote
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72% (31,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Come è noto, la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3). L'INPS ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello F24 telematico per i datori privati e modello F24 EP per le Amministrazioni Pubbliche. Relativamente ai professionisti iscritti alla Gestione Separata, l'onere contributivo è a carico degli stessi ed il versamento deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo e secondo acconto 2016).

Per l'anno 2016, il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della Legge n. 335/95, è

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

pari a € 100.324,00. Pertanto, le aliquote si applicano, con i criteri sopra indicati, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del citato massimale. Per lo stesso anno 2016, il minimale di reddito previsto dall'articolo 1, comma 3, della Legge n. 233/1990, è pari a € 15.548,00. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore avranno l'accredito con un contributo annuale pari a:

- € 4.309,91 (di cui € 4.197,96 ai fini pensionistici) per i liberi professionisti che applicano l'aliquota del 27,72%;
- € 4.931,83 (di cui € 4.819,88 ai fini pensionistici) per i collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 31,72%.

Reddito minimo annuo	Aliquota	Contributo minimo annuo
€ 15.548,00	24%	€ 3.731,52
€ 15.548,00	27,72%	€ 4.309,91 (IVS 4.197,96)
€ 15.548,00	31,72%	€ 4.931,83 (IVS 4.819,88)

Infine, l'INPS rammenta che, in seguito al superamento del contratto a progetto, al fine di individuare le tipologie dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dal 1° luglio 2015, nell'ambito del flusso Uniemens è stato individuato un nuovo codice "*Tipo Rapporto*" con le seguenti caratteristiche:

- Tipo rapporto: 18
- Descrizione: "Collaborazioni Coordinate e Continuitive - D.Lgs. n. 81/2015 art. 52 ("*Jobs Act*")

10) INPS: Circolare n. 6/2016 – Importo dei contributi dovuti per i lavoratori domestici – anno 2016

L'INPS ha emanato la circolare n. 16 del 29 gennaio 2016, con la quale comunica che, per l'anno 2016, sono state confermate le fasce di retribuzione, pubblicate con la circolare n. 12 del 23 gennaio 2015, su cui calcolare i contributi dovuti per l'anno 2016 per i lavoratori domestici.

DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016

senza contributo addizionale (comma 28, articolo 2 Legge 92/2012)

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAUF	Senza quota CUAUF (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) (2)	€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,40) (2)	€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) (2)	€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) (2)	€ 1,02 (0,25) (2)

Comprensivo contributo addizionale (comma 28, articolo 2 Legge 92/2012) da applicare ai rapporti

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

di lavoro a tempo determinato

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
RETRIBUZIONE ORARIA		IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) (2)	€1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€1,68 (0,40) (2)	€1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) (2)	€ 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) (2)	€ 1,09 (0,25) (2)

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (articolo 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 senza contributo addizionale di cui al comma 28 dell'articolo 2 della Legge n. 92/2012

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUAFF		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAFF	
	ALIQUOTE	COEFFICIENTI	ALIQUOTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,43%	0,87	17,43%	0,87
ASpI	1,03%	0,05	1,15%	0,06
C.U.A.F.	0,00%	0		
MATERNITA'	0,00%	0	0,00%	0
INAIL	1,31%	0,07	1,31%	0,07
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,01	0,20%	0,01
TOTALE	19,97%	1	20,09%	1

Con contributo addizionale di cui al comma 28 dell'articolo 2 della Legge 92/2012 da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

GESTIONE	LAVORATORI DOMESTICI CON CUA F		LAVORATORI DOMESTICI SENZA CUAF	
	ALIQUEUTE	COEFFICIENTI	ALIQUEUTE	COEFFICIENTI
F.P.L.D.	17,43%	0,82	17,43%	0,81
ASpI	1,03%	0,05	1,15%	0,05
C.U.A.F.	0,00%	0		
MATERNITÀ	0,00%	0	0,00%	0
INAIL	1,31%	0,06	1,31%	0,06
Contributo addizionale	1,40%	0,07	1,40%	0,07
Fondo garanzia tratt. fine rapporto	0,20%	0,01	0,20%	0,01
TOTALE	21,37%	1	21,49%	1

11) Enti Pubblici non Economici: informazioni sull'assistenza sanitaria integrativa

L'ASDEP è l'Associazione Nazionale per l'Assistenza Sanitaria dei dipendenti degli Enti Pubblici, costituita da INPS, INAIL, ex INPDAP e ACI, in attuazione dell'art. 46 del CCNL del comparto degli Enti pubblici non economici stipulato il 6/7/1995. Vi possono aderire:

- tutti i lavoratori dipendenti degli Enti associati ed i loro familiari fiscalmente a carico, ivi compresi quelli con rapporto a tempo determinato. Qualora il rapporto di lavoro abbia durata inferiore ai sei mesi sarà garantita la copertura assicurativa per la durata del contratto di lavoro medesimo;
- i lavoratori dipendenti degli altri Enti che abbiano chiesto di aderire al contratto di assicurazione e i loro familiari fiscalmente a carico.

Adesione volontaria

A tal fine l'ASDEP comunica che è disponibile la nuova procedura informatica per l'adesione volontaria 2016 al piano sanitario, che scade il 29 febbraio 2016. Entro tale data dovrà essere presentata la richiesta esclusivamente on line e il versamento del contributo dovuto per l'adesione dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario utilizzando il modulo precompilato. Possono accedere all'adesione volontaria le seguenti categorie:

- dipendenti e nucleo familiare;
- familiari non fiscalmente a carico dei dipendenti;
- Amministratori, Sindaci, Componenti degli Organi Statutari;
- Co.Co.Co./Co.Co.Pro.;
- dipendenti in Quiescenza (2010/2011/2012/2013/2014/2015);
- pensionati Ante 2010 con età inferiore ai 70 anni;
- pensionati Ante 2010 con età superiore ai 70 anni.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

12) INPS – Circolare n. 17/2016 – aliquote contributive per le aziende agricole per operai a T.D. e a T.I. – anno 2016

L'INPS ha emanato la circolare n. 17 del 29 gennaio 2016, con la quale comunica che la misura per l'anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015.

Per l'anno 2016, quindi, l'aliquota contributiva di tale settore è fissata nella misura complessiva del 28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

13) INPS: pubblicate le istruzioni per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia

L'INPS ha provveduto a pubblicare l'avviso con le istruzioni per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della Legge 28 giugno 2012, n. 92. È possibile richiedere il contributo economico utilizzabile alternativamente:

- per il servizio di baby-sitting;
- per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati.

La domanda va presentata all'INPS esclusivamente:

- attraverso i servizi telematici di questo portale, accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo. Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Servizi per il cittadino > Autenticazione con PIN > Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito > Voucher o contributo per l'acquisto dei servizi per l'infanzia.

- attraverso i Patronati.

Si ricorda che il PIN con cui viene effettuata l'autenticazione al servizio deve essere di tipo "dispositivo". Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (es: PEC o e-mail) diversi da quelli sopra indicati, non saranno prese in considerazione.

La domanda si può inviare a partire dal 1° febbraio sino al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 282 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (c.d. Legge di Stabilità 2016).

14) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: le retribuzioni convenzionali dei lavoratori italiani all'estero

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2016, il D.M. 25 gennaio 2016, del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia, con il quale sono stati determinati gli importi convenzionali delle retribuzioni dei lavoratori italiani all'estero per l'anno 2016.

15) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: nuove quote per l'ingresso di lavoratori stagionali e autonomi e per le conversioni dei permessi di soggiorno

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali comunica che è in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2015, che prevede un'apertura dei flussi d'ingresso per i lavoratori non comunitari per l'anno 2016.

Il nuovo decreto fissa quote sia per le conversioni e per l'ingresso per lavoro autonomo e alcune altre categorie di lavoratori non stagionali, sia per lavoro stagionale.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Lavoratori non stagionali e conversioni

Per la compilazione delle domande, a partire dalle ore 9.00 del 3 febbraio 2016, collegarsi al sito: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>

Invio a partire dal 7° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Le quote

In base al nuovo decreto – così come chiarito nella circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno e del Lavoro del 29 gennaio – sono ammessi in Italia 17.850 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita.

- 1.000 Lavoratori stranieri che abbiano completato programmi di formazione e istruzione nei Paesi d'origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- 100 lavoratori stranieri cittadini di Paesi che hanno partecipato all'Esposizione Universale di Milano del 2015;
- 2.400 lavoratori autonomi appartenenti alle seguenti categorie: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana che prevede l'impiego di risorse proprie inferiori a 500.000 euro e provenienti da fonti lecite, nonché la creazione di almeno tre nuovi posti di lavoro; liberi professionisti riconducibili a posizioni vigilate oppure non regolamentate ma rappresentative a livello nazionale e comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie, di società non cooperative, espressamente previste dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso; artisti di chiara fama internazionale, o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati; cittadini stranieri per la costituzione di imprese "start-up innovative" ai sensi della legge 17 dicembre 2012 n. 221, in presenza dei requisiti previsti dalla stessa legge, a favore dei quali sia riconducibile un rapporto di lavoro di natura autonoma con l'impresa;
- 100 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado di linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.

Le restanti 14.250 quote vengono riservate a coloro che devono convertire in lavoro subordinato il permesso di soggiorno già posseduto ad altro titolo.

Lavoratori stagionali

Per la compilazione delle domande, a partire dalle ore 9.00 del 10 febbraio 2016, collegarsi al sito: <https://nullaostalavoro.dlci.interno.it/>

Invio a partire dalle ore 9.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Le quote

In base all'articolo 4 del nuovo decreto sono ammessi in Italia 13.000 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale. La quota complessiva riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, Etiopia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, India, Kosovo, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Ucraina, Tunisia. Con una successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tali quote verranno ripartite tra le Direzioni territoriali del Lavoro.

Nell'ambito della quota di 13.000 unità, 1.500 ingressi sono riservati alle richieste di nulla osta stagionale pluriennale, ovvero relative a quei lavoratori che abbiano già fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro può presentare richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale.

Della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale verrà data tempestiva notizia sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2016.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

16) Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Decreto Direttoriale n. 2 dell'8 gennaio 2016: aumento delle sanzioni per violazioni alla disciplina del collocamento dei centralinisti non vedenti

La Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2016, il Decreto Direttoriale n. 2 dell'8 gennaio 2016 con l'aumento delle sanzioni riferite alla disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti (Legge 29 marzo 1985 n. 113).

In particolare:

- la mancata comunicazione agli uffici della DTL sulle caratteristiche dei centralini telefonici (articolo 5, comma 1) e sulla installazione o trasformazione di centralini telefonici che comportino l'obbligo di assunzione previsto dalla legge (articolo 5, comma 1), entro i termini previsti, comporta una sanzione amministrativa da 128,82 a 2.576,18 euro;
- la mancata assunzione di centralinisti telefonici non vedenti, comporta una sanzione amministrativa da 25,73 a 102,73 euro, per ogni giorno lavorativo e ogni posto riservato e non coperto.

17) Commissione Nazionale per le Casse Edili – Comunicato 1° febbraio 2016: rinnovo con la società UNIPOL delle condizioni assicurative previste con la polizza DURC

In relazione al cambiamento intervenuto dal 1° luglio scorso nella gestione del DURC, con l'introduzione dei sistemi automatizzati necessari per il rilascio on line del documento e con la definizione del periodo di validità dello stesso a 120 giorni, la Commissione Nazionale per le Casse Edili ha ricontrattato con la società Unipol le condizioni assicurative previste con la polizza DURC in essere per il 2015. A conclusione di tale confronto, si è convenuto che la diminuzione di rischi connessi alla gestione del DURC possa comportare un contenimento dell'importo massimo assicurato (da 1,5 a 1 milione di euro) a fronte di una riduzione del premio annuo nella misura unica di 800 euro per Cassa Edile. Pertanto, le Casse Edili interessate devono sottoscrivere il modulo di adesione al contratto di assicurazione per gli Amministratori ed il personale delle Casse Edili relativo all'attività di rilascio del DURC per l'anno 2016, effettuando il relativo versamento bancario di € 800,00 su conto corrente intestato alla Commissione IBAN: IT 47 Z 03127 05011 00000000 4000 ed inviarlo agli uffici della Commissione Nazionale per le Casse Edili entro il prossimo 12 febbraio.

18) A partire dal 1° febbraio 2016 deve essere erogato, con la busta paga di febbraio, l'elemento di garanzia retributiva ai dipendenti delle aziende industriali che producono ombrelli - ombrelloni fabbricati con qualsiasi materia prima

Così come viene previsto dall'articolo 7 dell'accordo siglato in data 28 marzo 2014, ai fini dell'effettività della diffusione della contrattazione aziendale, deve essere riconosciuto ai lavoratori dipendenti da aziende prive della contrattazione aziendale, e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, un importo a titolo di "*Elemento di Garanzia Retributiva*".

La somma, pari a 200,00 euro lordi, uguale per tutti i lavoratori, deve essere erogata unitamente alla retribuzione del mese di febbraio 2016 ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'ultimo triennio con assorbimento fino a concorrenza del valore dell'EGR di quanto individualmente erogato. L'importo dell'EGR, che è da intendersi onnicomprensivo di ogni

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente all'erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale. Le aziende in situazione di crisi rilevata nell'anno precedente l'erogazione e/o nell'anno di competenza dell'erogazione, che hanno fatto ricorso agli ammortizzatori sociali (mobilità inclusa) o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla Legge fallimentare, nel corso di apposito incontro, anche durante l'espletamento delle procedure per l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire con RSU e/o OOSS di categoria la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell'EGR per l'anno di competenza.

19) Ministero dello Sviluppo Economico - Parere n. 169302/2015: nell'ambito dei requisiti di idoneità professionale richiesti in capo al responsabile tecnico di una tintolavanderia sono stati forniti chiarimenti relativi al "*periodo di inserimento richiesto presso imprese del settore*"

Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della Legge n. 84/2006, il periodo di inserimento consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore che, secondo quanto chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico, non individua nominativamente il rapporto giuridico che deve sussistere tra l'impresa abilitata ed il soggetto che grazie ad esso acquisisce il requisito professionale richiesto per la successiva designabilità quale responsabile tecnico di una impresa di tintolavanderia.

Identifica invece le caratteristiche che il periodo di inserimento deve presentare al fine della sua capacità di consentire in capo al prestatore il conseguimento dei richiesti requisiti professionali. In tale prospettiva, quindi, soddisfa la prescrizione di legge un periodo di inserimento presso imprese abilitate del settore che sia caratterizzato dalla prestazione professionale e continuativa del lavoro da parte del collaboratore, nonché da un inquadramento del soggetto atto, per qualifica, mansione, continuità e durata, a produrre in capo al lavoratore il conseguimento di una esperienza tecnico-professionale idonea a garantire il pieno conseguimento delle finalità (tutela dell'ambiente, dei lavoratori, dei consumatori che si avvalgono dell'opera professionale dell'impresa) che la legge sottende alla necessaria nomina del responsabile tecnico.

20) INAIL - Scadenza nella giornata di sabato del termine per effettuare gli adempimenti amministrativi

L'INAIL, con l'allegata nota, ha fornito alcune indicazioni relativamente alla scadenza dei termini per effettuare le denunce di infortunio e malattie professionali. In particolare, l'Istituto ha chiarito che per i suddetti adempimenti non si applicano gli indirizzi espressi in materia fiscali o per le denunce di variazione che, come noto, se scadono di sabato o un giorno festivo sono ritenute tempestive se effettuate il primo giorno lavorativo successivo. Diversamente, nell'ambito delle denunce di infortunio o malattia professionale, se la scadenza coincide con un giorno festivo, il termine slitta al primo giorno successivo, mentre, se la settimana è articolata in cinque giorni lavorativi, il sabato deve essere considerato normale giornata feriale, al fine di garantire all'assicurato tempestivamente l'erogazione delle prestazioni, così come già chiarito dalla circolare INAIL n. 22 del 1998.

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

21) INPS - Circolare n. 15 del 29 gennaio 2016: aliquote, minimale e massimali per il calcolo della contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti alle speciali gestioni autonome degli artigiani e commercianti.

Come noto, l'articolo 24, comma 22, del Decreto Legge n. 201/2011 (convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214) ha rivisto le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'Inps, stabilendo, con effetto dal 1° gennaio 2012, un incremento annuale di 1,3 punti percentuali e successivamente di 0,45 punti percentuali, fino a raggiungere il livello del 24%. Conseguentemente, le aliquote contributive per il finanziamento delle citate gestioni pensionistiche, per l'anno 2016, sono pari alla misura del 23,10%. Continua ad applicarsi, anche per tale anno, l'agevolazione contributiva consistente nella riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (articolo 59, comma 15, Legge 27 dicembre 1997, n. 449). Parimenti, per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiore a 21 anni, continuano ad applicarsi le aliquote ridotte (articolo 1, comma 2, Legge 2 agosto 1990, n. 233). Al riguardo, la riduzione contributiva al 20,10% (artigiani) ed al 20,19% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, poi, alla predetta aliquota IVS deve essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva (articolo 5, D.Lgs. 28 marzo 1996 n. 207), ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. L'obbligo al versamento di tale contributo, infatti, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 (articolo 1, comma 490, lettera b), Legge n. 147/2013). Infine, è dovuto il contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di euro 0,62 mensili (articolo 49, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488).

Contribuzione IVS sul minimale di reddito

	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori + 21 anni	23,10%	23,19%
Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	20,10%	20,19%
	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori + 21 anni	3.599,03 (3.591,59 IVS + 7,44 maternità)	3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità)
Coadiuvanti/coadiutori fino a 21 anni	3.132,59 (3.125,15 IVS + 7,44 maternità)	3.146,58 (3.139,14 IVS + 7,44 maternità)

Contribuzione IVS sul reddito eccedente il minimale

	Scaglione di reddito	Artigiani	Commercianti
Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori + 21 anni	Fino a 46.123,00	23,10%	23,19%
	Da 46.123,00	24,10%	24,19%
Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni	Fino a 46.123,00	20,10%	20,19%
	Da 46.123,00	21,10%	21,19%

In presenza di un reddito d'impresa (da riferire ad ogni singolo soggetto pro-quota nel caso di

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

società) superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite (per il 2016 pari ad euro 46.123,00) viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi, fino a concorrenza di un importo pari ai 2/3 del limite stesso. Per l'anno 2016, pertanto, il massimale di reddito annuo entro cui sono dovuti i contributi IVS è pari ad euro 76.872,00 (46.123,00 + 30.749,00). I predetti limiti individuali, tuttavia, riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data; viceversa, per i lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, il massimale annuo è pari, per il 2015, ad euro 100.324,00 (non è frazionabile in ragione mensile).

9 febbraio 2016
Massimo Pipino

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente